



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Strumenti per il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Cina negli eventi espositivi e non solo

Elementi di Strategia Aziendale – 2.1

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Prefazione.....	p.3
Introduzione.....	p.4
Utili accorgimenti da adottare in occasione di eventi espositivi.....	p.7
Prassi da seguire durante gli eventi espositivi: gli Uffici Reclamo.....	p.14
Procedure comunque attuabili: i Centri Assistenza.....	p.21
Conclusioni.....	p.28

Prefazione

A Pechino è attivo, presso il locale Ufficio dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (www.ice.it), il "Desk per la tutela della proprietà intellettuale" (IPR Desk). Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (www.uibm.gov.it), esso fornisce, alle aziende italiane ed a titolo gratuito, servizi di informazione e orientamento sul sistema cinese di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e relative procedure, nonché assistenza nella registrazione di marchi, invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e diritti d'autore, consulenza legale su questioni riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine aziendale e del prodotto. Inoltre, svolge attività di monitoraggio del mercato locale per conto della Pubblica Amministrazione italiana e redige e pubblica studi ed approfondimenti sul sistema locale, sui diversi aspetti legati alla proprietà intellettuale.

In tale contesto l'IPR Desk svolge un'attività di supporto in loco al mondo imprenditoriale italiano da un lato tessendo costruttivi rapporti con le amministrazioni cinesi, a diverso titolo coinvolte sul tema, e dall'altro in sinergico coordinamento con le locali istituzioni sia italiane sia comunitarie quali, oltre l'Ufficio ICE presso il quale è collocato, l'Ambasciata d'Italia (www.ambpechino.esteri.it), la Delegazione della Commissione Europea UE (www.eu-in-china.com, www.ipr2.org), la Camera di Commercio Italiana in Cina (www.cameraitacina.com), la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina (www.europeanchamber.com.cn), l'Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it), la Guardia di Finanza (www.gdf.it) ed il Progetto China IPR SME Helpdesk dell'Unione Europea (www.china-iprhelpdesk.eu) nonché gli istituti di credito e gli studi professionali specializzati in proprietà intellettuale o in internazionalizzazione d'impresa.

Trattandosi di un'attività istituzionale di pubblica utilità, è di tutta evidenza che la missione dell'IPR Desk è quella di supportare correttamente le imprese italiane, per quanto riguarda il settore di propria competenza, a muoversi opportunamente nel mercato cinese operando proficuamente e stabilmente, facendo chiaramente salvi quegli obblighi di riservatezza e confidenzialità che, come noto, quale amministrazione pubblica è obbligatoriamente tenuta a rispettare e garantire.

Introduzione

La Cina è oggi un Paese che ha fiducia nel futuro ed è consapevole del suo ruolo sempre più influente che ha nel mondo. Il Governo cinese ha affrontato la burrasca economica globale, tenendo fede a un paradigma della propria tradizione che vede nelle crisi delle opportunità.

Grazie ad una notevole politica fiscale, il Paese è riuscito, infatti, a mantenere un robusto tasso di crescita, ma anche a gettare le basi della transizione verso una fase più matura di sviluppo, trainata dal consumo interno e non più dalle sole esportazioni.

Ci sono, infatti, dei dati che sono molto eloquenti. I consumi privati segnano nuovi traguardi, spinti dalla crescita del potere d'acquisto di fasce sempre più ampie della popolazione e dalla progressiva diffusione del benessere nelle decine di metropoli disseminate sul territorio. Infatti la Cina è oggi non solo il primo Paese esportatore, ma è altresì il secondo paese catalizzatore di investimenti stranieri ed il secondo importatore, in particolare il primo mercato mondiale nel settore dell'auto ed il secondo consumatore di beni di lusso.

Si prevede che il Paese continuerà a essere il principale motore dell'economia globale, ed in questo senso continuerà ad implementare le relazioni commerciali con l'occidente e non solo, passando progressivamente, anche grazie alle politiche economiche mirate alla crescita della domanda interna, da "fabbrica del mondo" a primo mercato mondiale in sempre più numerosi settori.

In un contesto così dinamico i rapporti economici e commerciali con l'Italia si sono notevolmente consolidati negli ultimi anni. Circa 2000 aziende italiane si sono insediate in Cina ma molte di più hanno stabili rapporti commerciali con *partners* cinesi. Certamente c'è spazio per fare molto di più. Attualmente, infatti, la presenza italiana è ben al di sotto delle sue potenzialità, anche rispetto agli altri principali paesi europei che pure si trovano ad affrontare le stesse difficoltà.

Tale situazione trova riscontro nei dati statistici raccolti dall'IPR Desk di Pechino nella sua attività di orientamento e monitoraggio presso gli eventi fieristici, infatti si riscontra che solo in metà circa degli eventi espositivi organizzati è presente il *Made in Italy*. In questo senso il decennio appena iniziato sarà molto importante, se non



addirittura decisivo, e poiché le prospettive per le imprese italiane sono sicuramente interessanti è necessario guardare a questo Paese tanto dinamico sia come ad una grandissima economia in forte crescita sia come ad una straordinaria opportunità.

Chi non è presente in questo momento di creazione e sviluppo del mercato interno cinese non avrà in futuro la possibilità di agire nel Paese in modo competitivo, ricoprendo una posizione privilegiata.

Occorre però investire con perseveranza e determinazione su questo mercato che certo non è semplice, ma che può riservare grandi soddisfazioni a chi fa dell'eccellenza tecnologica, della creatività, della continua ricerca dell'innovazione, del gusto e dell'eleganza la propria missione. Anche i cinesi ne sono consapevoli e per questo apprezzano i prodotti ed i servizi italiani il che può trasformare le tante opportunità che la Cina offre in altrettante ulteriori storie di successo.

Nel XXI secolo si può ormai affermare con determinazione che la migliore garanzia di tale ambizioso risultato è l'attuazione di una corretta ed attenta strategia di tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale al fine di approfittare di quel vantaggio competitivo che tali diritti proteggono. Essi, se considerati e fatti valere opportunamente, favoriscono la corretta e stabile attività di internazionalizzazione, fondandola su solide basi. Ciò in Cina è assolutamente necessario, come e più che altrove.

Gli elementi forniti in questa Guida riguardano aspetti ed accorgimenti pratici per ottenere il rispetto di tali diritti in Cina, il che, unitamente all'uso opportuno degli strumenti di proprietà intellettuale nei rapporti di affari, favorisce l'innalzamento qualitativo della tutela offerta creando, quindi, un ambiente favorevole agli investimenti e, attraverso il loro incremento, anche una maggiore ricchezza.

La Guida, alla sua seconda edizione, rappresenta la seconda di una serie di pubblicazioni¹ raccolte all'interno di una collana ove sono di volta in volta affrontati e trattati approfonditamente i distinti strumenti di tutela e gli aspetti salienti della proprietà intellettuale in Cina.

¹ "La Tutela della Proprietà Intellettuale nei Rapporti d'Affari in Cina – Elementi di Strategia Aziendale 1.1" (seconda edizione), "Registrare il marchio in Cina! – Elementi di strategia aziendale 3", "Registrare in Cina il Diritto d'Autore! – Elementi di strategia aziendale 4", "Marchi Collettivi, Marchi di Certificazione, Indicazioni Geografiche e Marchi Notori in Cina – Elementi di strategia aziendale 5".



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



Tuttavia questa Guida aggiornata non deve essere considerata un punto di arrivo e, per tale ragione, si esortano tutti coloro che lo ritengano opportuno a fornire, senza esitazione alcuna, ulteriori elementi che ne possano permettere il continuo miglioramento, attraverso il suo aggiornamento dinamico, al fine di renderla sempre più proficua per l'utenza. Se ne raccomanda una lettura attenta, con l'esortazione a far tesoro di questa ulteriore opportunità, nella consapevolezza della concreta utilità di quanto in essa trattato.

Utili accorgimenti da adottare in occasione di eventi espositivi

Ogni anno si svolgono in Cina oltre 4000 eventi fieristici ed espositivi, dei quali almeno la metà di un certo rilievo, il che pone il Paese in una posizione di assoluta preminenza nello scenario mondiale tra quelli organizzatori di tali manifestazioni, anche in considerazione del fatto che il settore espositivo risulta in continua crescita. Le sedi principali di tali eventi sono Shanghai, Pechino e Guangzhou, seguite da Shenzhen, Dalian e Zhuhai.

Fiere, esposizioni, convegni, incontri d'affari e presentazioni commerciali costituiscono una grande opportunità per le imprese, ma possono anche presentare aspetti critici, primi fra tutti quelli legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Ed a tale riguardo, ciò di cui gli imprenditori al primo approccio con un mercato straniero, in particolare quello cinese, dovrebbero essere coscienti è l'importanza che la tutela dei prodotti del proprio ingegno assume nell'ambito di detti eventi. Conoscere i meccanismi preposti alla tutela dei propri diritti può, pertanto, rivelarsi di grande utilità.

Le fiere si svolgono sovente a cavallo o in prossimità dei fine settimana, periodo nel quale l'attività giudiziaria ed amministrativa è ridotta o addirittura sospesa. Normalmente è quindi difficoltoso rendersi conto di violazioni in atto e predisporre conseguentemente il necessario atto introduttivo del giudizio, assicurarsi il provvedimento ed eseguirlo prima che la manifestazione termini. Per non parlare delle difficoltà che si incontrano nel procurarsi le prove, anche perché lo *stand* è da considerarsi un luogo privato, ove è possibile inibire l'accesso a persone non gradite.

Ogni anno, migliaia di aziende italiane, presenti direttamente o indirettamente in Cina, partecipano a fiere commerciali ed eventi espositivi organizzati in questo Paese. Tali occasioni forniscono l'opportunità per le aziende di esibire i loro prodotti e servizi ampliando la loro presenza nel mercato attraverso anche l'acquisizione di nuovi utili contatti, ma allo stesso tempo tali occasioni forniscono l'opportunità per rilevare violazioni degli altrui diritti di proprietà intellettuale.

È opportuno attuare un duplice approccio concreto che, sebbene non di facile realizzazione, certamente sarà di grande aiuto. Da un lato si deve prevenire il più possibile il rischio di subire violazioni e dall'altro aumentare quanto più le possibilità di ottenere risultati soddisfacenti in caso queste si verifichino.

Ci sono accorgimenti da adottare necessariamente **prima della partecipazione agli eventi espositivi**.

Ovunque, anche in Cina, è necessario che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sia certo di **aver messo in atto tutte le opportune misure per tutelarsi** e che queste possano essere fatte valere in presenza di eventuali violazioni. È evidentemente fondamentale identificare compiutamente i diritti di proprietà intellettuale dell'impresa e tutelarli quanto prima in Cina attraverso gli appositi strumenti disponibili quali brevetti per invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali nonché marchi d'impresa e diritti d'autore. Laddove risulti possibile, si può considerare di tutelare come **segreti industriali** informazioni di valore, soprattutto nel caso in cui strumenti di proprietà intellettuale non possano proteggerle.

La strategia descritta costituisce sicuramente il primo migliore e più saggio approccio ad un nuovo mercato, ancor più importante quando si tratta di una economia tanto diversificata e dinamica come quella cinese. Ma non solo. Infatti, qualora si pensasse di procedere privi di una corretta tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale in questo Paese si correrebbero rischi molto alti, andando in contro alla eventualità che l'intero progetto di approccio al mercato venga compromesso, anche prima che questo abbia avuto effettivo inizio.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un'azienda espositrice presente allo stesso evento in Cina abbia registrato in questo Paese un diritto di proprietà intellettuale, altrove di titolarità dell'azienda italiana. In tale circostanza, qualora questa decida di sporgere reclamo contro l'azienda italiana, la seconda si vedrà negata la possibilità di esporre quanto contestato a seguito di quanto deciso dall'Ufficio Reclamo, se presente, o dall'ente organizzatore. Non solo, qualora tale azienda espositrice abbia altresì provveduto alla registrazione dei propri titoli di proprietà intellettuale presso



l'Agenzia Generale delle Dogane, i suoi uffici impedirebbero ai beni esteri di transitare attraverso la frontiera e l'azienda italiana dovrebbe rinunciare quindi alla loro presenza nello *stand*, compromettendo in tal modo irrimediabilmente la sua partecipazione all'evento espositivo ed ogni sforzo profuso in tale operazione commerciale.

- Si tenga presente che i **documenti** attestanti la titolarità di tali diritti **devono essere disponibili in loco**, alcuni di questi opportunamente notarizzati e legalizzati e tutti in lingua cinese, tradotti se necessario.

Tale procedura è dispendiosa in termini di tempo e deve perciò essere avviata con un anticipo di alcuni mesi rispetto alla data in cui l'evento è programmato. Non si sottovaluti, peraltro, l'importanza di dotarsi di copie multiple di tutti i documenti rilevanti, atteso che gli Uffici Reclamo presso gli eventi espositivi sono spesso privi degli strumenti utili a riprodurre i documenti necessari per avviare le procedure richieste.

- Il **monitoraggio continuo del mercato**, da una parte per aumentare le possibilità di inserirsi con successo, dall'altra per prevenire eventuali future violazioni dei propri diritti, deve essere la prima e principale fra le misure da adottare. In quest'ottica è innanzitutto consigliabile valutare a quali eventi prender parte e quindi pianificarne dettagliatamente e anzitempo la partecipazione, non sottovalutando altresì la cruciale importanza di predisporre la presenza in loco di personale referente dell'azienda italiana, meglio se proveniente dalla sede che gestisce la strategia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale a livello globale.

Inoltre, la periodica e, nell'occasione, preventiva verifica dei siti *web* di aziende concorrenti potrebbe anche permettere di venire a conoscenza di casi di contraffazione, accordando un tempo adeguato per predisporre un'efficace strategia legale di tutela.

La ricerca, precedente l'evento espositivo, di informazioni sensibili sul sospetto contraffattore e sui relativi prodotti attraverso siti *internet* (alibaba.com, baidu.com, dangdang.com, eachnet.com, taobao.com, aliexpress.com, dhgate.com, diytrade.com, etc.), riviste specializzate, cataloghi promozionali e materiale pubblicitario, è evidentemente molto utile per individuare con il supporto dei propri legali le possibili

contromisure. A tal fine è opportuno essere preventivamente a conoscenza del regolamento fieristico e delle norme a tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, considerando in particolare tempi e documenti necessari alla presentazione di un eventuale reclamo.

- È consigliabile **affidarsi ad un legale competente o ad un agente** esperto in materia che possa seguire la procedura specifica ed a tal fine è bene accreditarlo tra le persone dell'impresa partecipanti all'evento espositivo, segnalandone così tempestivamente la sua eventuale presenza.

- È anche utile conoscere l'**ubicazione sia dell'Ufficio locale della proprietà intellettuale** competente per lo specifico evento, contattandolo preventivamente, **sia dell'Ufficio doganale**. È preferibile, in ogni caso, che il proprio consulente abbia buone relazioni professionali con il personale di detti uffici. Se ritenuto opportuno, è inoltre possibile comunicare in anticipo alle autorità il risultato della propria attività d'indagine chiedendo loro riscontri e conferme. Ciò aiuterà a contrastare più efficacemente e tempestivamente la violazione dei diritti lesi.

Peraltro, nella pianificazione degli eventi espositivi a cui prendere parte si presti attenzione alla presenza o meno dell'Ufficio Reclamo o della rappresentanza del dipartimento locale per i diritti di proprietà intellettuale competente e si dia precedenza agli eventi che ne prevedano l'esistenza, laddove la sua mancata presenza è sicuramente indice di poca considerazione circa il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui i partecipanti sono titolari e, più in generale, di scarsa sensibilità al tema da parte dell'ente organizzatore.

- Bisogna poi previamente **stabilire la strategia più opportuna** da intraprendere, ossia se si ha l'intenzione di presentare un reclamo durante l'evento espositivo o utilizzare quest'occasione per acquisire prove utili a supportare un'azione legale successiva. Qualora si intenda presentare un reclamo è necessario tenere in considerazione che l'azione necessita di un'attenta preparazione, pertanto è opportuno deciderlo per tempo. Anche nel caso in cui si proceda alla raccolta di prove

o di informazioni da utilizzare in seguito (e.g. la località dove sarà tenuto il successivo evento cui l'azienda intende partecipare, la sede legale dell'azienda etc.), assume notevole importanza l'adozione di un comportamento il più possibile discreto, affinché l'eventuale contraffattore non venga a conoscenza della futura azione che verrà intrapresa a suo carico.

A fronte delle numerose opportunità ma altresì degli alti rischi che gli eventi espositivi racchiudono è bene poi non farsi trovare impreparati in caso di necessità, dunque è buona regola accordarsi precedentemente con un notaio disposto ad intervenire personalmente presso l'evento.

Altri accorgimenti vanno, invece, adottati **durante l'evento espositivo**.

- Fiere ed esposizioni commerciali sono una buona occasione per scoprire eventuali contraffattori ed è quindi buona norma, durante tali eventi, accertare violazioni già a partire dal giorno di allestimento degli spazi espositivi. È buona norma visitare i padiglioni ed i locali già durante la loro preparazione ed arredamento, **visitare gli stand delle imprese conosciute per le loro passate violazioni** o sospettate di attuali violazioni e, nell'eventualità in cui venga individuato qualcosa di apparentemente illecito, è opportuno quanto prima ottenere il maggior numero di possibili informazioni pertinenti, altresì riguardanti l'azienda produttrice e/o distributrice: foto, opuscoli, biglietti da visita ed ogni altro stampato possono rivelarsi utili prove a supporto della successiva azione di tutela da proporre senza alcuna esitazione, una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, in occasione dell'evento espositivo e successivamente, ai sensi della vigente normativa.

- È anche importante considerare l'assoluta necessità che chi rappresenta l'impresa durante l'evento sia **perfettamente informato dei diritti di proprietà intellettuale** che l'azienda ha tutelato in Cina. Quindi, è necessario che il rappresentante dell'azienda sia consapevole di quali informazioni rendere direttamente disponibili al pubblico, ad esempio attraverso opuscoli tecnico-promozionali e la presa visione degli stessi prodotti, questo poiché tutto ciò che viene

divulgato potrebbe servire per la potenziale realizzazione di copie illegali. È dunque buona norma fornire informazioni e mostrare prodotti solo nella misura in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario o sia, comunque, considerato non pregiudizievole. Non di rado capita, infatti, che malintenzionati sfruttino tali eventi per violare diritti altrui nella medesima occasione o successivamente. Per questo motivo, durante la fase preparatoria, è necessario **prendere alcune precauzioni**. Bisogna anzitutto selezionare accuratamente tutto ciò che viene esposto, prestando particolare attenzione ai beni che non abbiano ancora ricevuto un'adeguata tutela. Ci si accerti, poi, che i visitatori non siano autorizzati dal regolamento della fiera a fare fotografie ovvero non si permetta loro di farne, ciò ridurrà certamente i rischi di subire violazioni. In alcuni casi è finanche opportuno limitare l'accesso allo *stand* espositivo, consentendo la presa visione dei prodotti soltanto a chi realmente interessato e ancor meglio se conosciuto. Ciò è peraltro facilitato dalla natura privata dello spazio espositivo, che lascia al titolare discrezionalità circa l'accesso allo stesso. Importante è altresì assicurare la continua presenza all'evento per la sua intera durata, oltre che per ovvie ragioni, poiché risulta probabile la materiale occupazione dello *stand* da parte di terzi che, approfittando della circostanza, promuovono i propri prodotti spacciandosi finanche per referenti dell'azienda intestataria dello stesso.

- **Quanto merita di essere copiato merita di essere protetto.** È bene indicare chiaramente che quanto esposto è realmente tutelato da strumenti di proprietà intellettuale in Cina, apponendo, ove opportuno su tabelle ed insegne dello *stand*, come anche su prodotti e materiale promozionale, i simboli internazionalmente riconosciuti ed utilizzati a tale scopo, quali **patented**, ®, **TM**, ©, **Registered Trademark** e/o le corrispondenti versioni in lingua cinese 注, 注册商标. Se quanto esposto e promozionato non è stato preventivamente protetto in Cina con brevetti, marchi e diritti d'autore e merita di essere copiato è bene essere consapevoli che ci sono altissime probabilità che questo accada, anche prima e più di quanto si ritenga.

- Quando si trasmette a terzi materiale, documentazione o anche solo informazioni a carattere tecnico-commerciale, è importante **fare uso di accordi di**

confidenzialità² in modo da minimizzare il rischio di divulgazione e utilizzo dello stesso, diretto o indiretto, per scopi diversi da quelli concordati, nonché comportamenti di concorrenza sleale.

Ulteriori accorgimenti vanno, infine, adottati **dopo l'evento espositivo**.

È questo il tempo di dare seguito all'esame delle prove raccolte o all'azione legale intrapresa durante l'evento. In quest'ultimo caso sarà necessario sia dare continuità all'azione, rimanendo in contatto con l'ufficio locale competente, sia intraprendere indagini per verificare se il violatore ha cessato o meno l'attività illecita.

Si può, inoltre, valutare se sia opportuno realizzare ulteriori azioni complementari ammesse dalla normativa vigente

In ogni caso, è bene considerare l'utilità di continuare, una volta conclusosi l'evento espositivo, a mantenere sotto stretta osservazione il comportamento del violatore. Infatti, la propria attiva presenza sul campo potrebbe dissuaderlo dal continuare a recare danno al titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, la presenza in loco di un referente dell'azienda al di là della sua partecipazione all'evento potrebbe indurre il violatore ad astenersi dal reiterare violazioni nei confronti della medesima azienda in occasione di un successivo evento espositivo.

Infine, non si sottovaluti la possibilità di rivolgersi direttamente al dipartimento amministrativo per l'industria ed il commercio del luogo ove ha sede legale l'azienda in questione, per denunciare la violazione subita ed eventualmente richiedere accertamenti e controlli sulla sua attività.

² Si veda la bozza di "Accordo di confidenzialità" a p.9 del volume Appendici, parte integrante della presente Guida.

Prassi da seguire durante gli eventi espositivi: gli Uffici Reclamo

Ben diverse sono la procedura, la tempistica ed, in particolare, il contesto in cui operano gli Uffici Reclamo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale: gli eventi espositivi. Essi hanno la funzione di fornire un primo supporto di carattere legale in ordine alla tutela immediata dell'espositore nel caso si verificano **violazioni nel corso dell'evento fieristico** in questione.

Non di rado accade che alcune aziende approfittino illegalmente, oltre che delle creazioni ed innovazioni di altre imprese, anche degli sforzi da esse profusi per promuovere il proprio prodotto e raccogliere così gli ordini necessari e sufficienti in misura tale che l'avvio o la prosecuzione della produzione siano giustificati.

La situazione è ormai tale che non ci si trova più di fronte solamente a laboratori o micro aziende che operano produzioni artigianali ma bensì a vere e proprie imprese che producono su larga scala e che, senza scrupoli, da un lato propongono prodotti contraffatti ai clienti nel corso di trattative commerciali e dall'altro addirittura espongono pubblicamente tali prodotti illeciti in occasione di eventi espositivi che, a loro volta, forniscono a queste entità un palcoscenico finanche internazionale per competere con gli effettivi titolari di tali diritti.

In Cina, in particolare, vige una **normativa volta a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi**, promulgata il 10 gennaio 2006, in vigore dal 1 marzo dello stesso anno, e la cui entrata in vigore è stata accompagnata da una strutturata campagna informativa e di sensibilizzazione, durata un anno, che ha coinvolto tutte le istituzioni competenti ed ha interessato l'intero Paese.

Fino ad allora, la Cina non disponeva di una specifica normativa diretta alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale in occasione di eventi espositivi, infatti le

norme in materia di proprietà intellettuale si applicavano anche ai casi di violazione riscontrati in occasione della partecipazione a fiere od esposizioni. Tuttavia, per la naturale brevità e per la collocazione diffusa su un vasto territorio di tali eventi, risultava evidentemente difficoltoso per le autorità competenti trattare i casi applicando le procedure ordinarie.

In alcuni casi gli enti organizzatori dei maggiori eventi espositivi, più sensibili ai temi di proprietà intellettuale e maggiormente interessati alla tutela dei relativi diritti ed al regolare svolgimento delle manifestazioni, nel ricercare la soluzione o almeno l'attenuazione del problema, avevano ritenuto di elaborare ed adottare specifici codici di autoregolamentazione prendendo ad esempio quanto avveniva in alcuni eventi espositivi organizzati in altri paesi.

Si è trattato, sostanzialmente, di regole accettate contrattualmente dagli espositori al momento dell'acquisizione dello spazio fieristico, con l'impegno ad osservarle. Si ritiene opportuno far presente che, come rilevato, tale procedura è talvolta ancora in uso da parte di alcuni enti organizzatori, particolarmente ma non soltanto, laddove l'evento è organizzato in collaborazione con un altro ente straniero, ad esempio europeo, che non è a conoscenza della possibilità di applicare la specifica normativa cinese.

Pertanto, qualora nelle situazioni descritte si riscontri la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, trovano applicazione i regolamenti emanati dagli enti organizzatori, e sottoscritti dagli espositori, di conseguenza le copie illecite e i relativi materiali promozionali vengono ritirati. Gli enti organizzatori vietano a quegli espositori che abbiano commesso due rilevanti consecutive violazioni, la partecipazione alla successiva edizione dello stesso evento espositivo.

Detti regolamenti hanno in passato contribuito alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale in occasione dello svolgimento di alcuni degli eventi espositivi di maggiore rilevanza, tuttavia, la loro efficacia è apparsa piuttosto limitata, in quanto non risultava affatto semplice sincronizzare le relative procedure con l'azione delle competenti autorità amministrative.

Per tale motivo, il Ministero del Commercio³, l'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale⁴, l'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio⁵ e l'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore⁶ hanno elaborato ed emanato la normativa specifica: "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi".

A tale normativa sono seguite disposizioni a carattere locale, introdotte gradualmente, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il quadro normativo di riferimento rendendo, quindi, il sistema giuridico complessivo omogeneo e completo. In molti casi si tratta sostanzialmente di norme di recepimento della normativa nazionale, mentre in altri, come a Pechino e Guangzhou, trattasi, invece, di strutturate norme esplicative ed integrative delle "Misure" vigenti a livello statale.

Lo strumento individua quali siano le autorità competenti ad intervenire nel caso di violazioni che avvengano nel corso di un evento espositivo. Se tale evento dura almeno tre giorni, l'ente organizzatore può istituire un Ufficio Reclamo per accogliere le istanze relative a problemi legati alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, il che in effetti non sempre avviene. Quando tale ufficio è presente presso l'evento, le sue principali mansioni sono la gestione dei reclami presentati dagli espositori e la rimozione o copertura delle merci e materiali che appaiono in violazione di diritti di proprietà intellettuale. L'Ufficio Reclamo costituisce altresì l'anello di congiunzione tra gli espositori e i molteplici dipartimenti amministrativi incaricati della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Qualora l'Ufficio Reclamo non sia stato predisposto dagli organizzatori, è bene verificare preventivamente l'eventuale presenza alla manifestazione di autorità statali o locali quali, ad esempio, l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio, l'Ufficio della Proprietà Intellettuale, l'Amministrazione del Diritto d'Autore, l'Ufficio di Pubblica Sicurezza e l'Ufficio per la Supervisione della Qualità e della Tecnologia.

³ www.mofcom.gov.cn

⁴ www.sipo.gov.cn

⁵ www.saic.gov.cn

⁶ www.ncac.gov.cn

È altresì possibile che l'ente organizzatore abbia predisposto in loco un ufficio incaricato della tutela in senso lato dei diritti di proprietà intellettuale presso l'evento, previo accordo con uno studio legale od una società di consulenza per l'invio di personale qualificato.

Ancora, la Municipalità di Pechino ha predisposto la procedura da seguire in caso si intenda esporre reclamo, i requisiti necessari per poter agire ed i relativi documenti da presentare all'Ufficio Reclamo. È possibile trovare presso l'Ufficio Reclamo alcuni pannelli orientativi (generalmente di colore blu) in lingua cinese indicanti per punti tale procedura, ma la validità di tali regole procedurali si estende a tutti i casi in cui è predisposto l'Ufficio Reclamo, indipendentemente dalla presenza di detti pannelli orientativi presso lo stesso.

In alcuni casi potrebbero però essere del tutto assenti sia l'Ufficio Reclamo sia tali istituzioni sia eventuali consulenti legali incaricati dall'ente organizzatore, peraltro soliti affrontare i più disparati problemi. Sarà, comunque, **cura dell'ente organizzatore prestare una qualche assistenza** o avvisare a mezzo di opuscoli informativi e cartelloni posti all'ingresso dell'esposizione come agire in caso di eventuali violazioni, fornendo altresì all'espositore i contatti utili per procedere all'azione di tutela.

Talvolta, nessuna di queste misure viene predisposta, e lo stesso ente organizzatore risulta del tutto impreparato circa la normativa vigente. In tali situazioni si può fare riferimento alla procedura ordinaria, certamente ben meno agevole e rapida, rivolgendosi dunque ai Centri Assistenza, successivamente trattati⁷. Si tenga presente che le "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad eventi espositivi" prevedono una specifica responsabilità a carico dell'ente organizzatore, il quale, qualora dovesse venir meno ai propri obblighi circa la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione, sarà pubblicamente ammonito dal Dipartimento Amministrativo per gli Eventi Espositivi, che potrà rigettare future richieste da parte di quest'ultimo volte ad ottenere l'autorizzazione per l'organizzazione di ulteriori eventi.

⁷ Cfr. paragrafo 3

Sebbene le “Misure” siano applicabili in tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese esse sono state integrate da disposizioni emanate da istituzioni a livello locale, come già accennato, ed altresì da regolamenti fieristici redatti dagli enti organizzatori in maniera tale da rendere più completa la normativa in materia, attraverso la predisposizione di specifica modulistica *ad hoc*.

Attraverso l’emanazione delle “Misure della Municipalità di Pechino per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi⁸” è stata prevista una disciplina più dettagliata e circostanziata circa la presenza di personale amministrativo qualificato agli eventi espositivi che provveda a contrastare le violazioni che eventualmente ivi si verificano. In particolare, qualora l’evento espositivo abbia una durata uguale o superiore a tre giorni e altresì l’organizzazione sia governativa oppure si sviluppi su un’area espositiva di almeno 20.000 m² o ancora l’evento abbia interesse nazionale ovvero internazionale, il Dipartimento Amministrativo della Proprietà Intellettuale è tenuto a provvedere all’invio in loco di personale qualificato. Altresì, è dovere dell’ente organizzatore o, qualora sia presente, dell’Ufficio Reclamo provvedere alla risoluzione attraverso un tentativo di conciliazione delle eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell’evento espositivo. La normativa della Municipalità di Pechino appare inoltre più severa rispetto a quella nazionale nella previsione di una specifica sanzione pecuniaria qualora l’ente organizzatore dell’evento espositivo venga meno ai suoi obblighi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Anche per quanto riguarda la città di Guangzhou, nella provincia Guandong, è stata prevista una specifica normativa, le “Misure di Guangzhou per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi⁹”. Questa prevede, come quella della Municipalità di Pechino, delle prescrizioni più dettagliate ed ulteriori rispetto a quella nazionale. Come la normativa della capitale, anche quella di Guangzhou prevede l’istituzione dell’Ufficio Reclamo o l’invio in loco di personale del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale, tuttavia, i casi in cui tale strumento di tutela deve essere garantito sono più numerosi.

⁸ La normativa è disponibile a p.27 del volume Appendici, parte integrante della presente Guida.

⁹ La normativa è disponibile a p.36 del volume Appendici, parte integrante della presente Guida.

La normativa prevede altresì degli obblighi più stringenti a carico degli espositori, i quali sono tenuti a verificare lo *status* circa i loro diritti di proprietà intellettuale sui beni da esporre, nonché a consegnare all'ente organizzatore, trenta giorni prima dell'evento, la relativa documentazione. Inoltre, deve essere prevista un'apposita clausola contrattuale che disciplini tutti gli obblighi in capo all'espositore circa il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale altrui durante l'evento espositivo.

In ordine alla necessaria tutela di tali diritti, è altresì previsto che l'ente organizzatore impedisca all'espositore di proseguire nella presenza all'evento o di partecipare a futuri eventi qualora questi contravvenga ripetutamente a sue specifiche decisioni o provvedimenti.

Per quanto concerne la presentazione di un valido reclamo presso l'Ufficio Reclamo, i seguenti **documenti e materiali** sono necessari affinché la procedura vada a buon fine:

- documento identificativo del titolare dell'azienda oppure la licenza commerciale
- attestazione dello *status* legale dei diritti di proprietà intellettuale di cui si intende lamentare la violazione
- lettera di reclamo
- eventuali beni sospettati di essere contraffatti e relativo materiale promozionale
- le corrispondenti versioni in lingua cinese dei documenti presentati

In ragione della situazione di emergenza in cui il reclamo viene esposto, non è normalmente richiesta la notarizzazione né la legalizzazione dei documenti presentati, tuttavia tali procedure saranno comunque necessarie qualora venga in futuro intrapresa un'azione legale. In ogni caso, viene fatta salva la responsabilità legale della parte qualora vengano fornite informazioni non veritiere.

Si tenga presente, poi, che nel caso in cui l'espositore straniero sia impossibilitato ad agire direttamente, il reclamo può essere presentato da un agente di fiducia, persona qualificata che agisce per suo conto. In tal caso, affinché questi possa agire dinanzi alle autorità cinesi, si dovrà provvedere a redigere formale lettera d'incarico. Tale documento dovrà autorizzare, a seconda delle circostanze, alcune operazioni specifiche e fondamentali per un'efficace tutela dei propri diritti, quali lo

svolgimento di indagini con raccolta di testimonianze e prove, la presentazione del reclamo o della richiesta, la delega di firma per inoltrare o modificare documenti, nonché la possibilità di definire la controversia in forma bonaria.

Nell'eventualità che vi siano azioni pendenti a seguito della conclusione dell'evento espositivo, cui sia stato dato avvio nel corso dello stesso, le autorità amministrative locali trasferiscono tutta la documentazione e le prove raccolte alle competenti autorità amministrative che hanno giurisdizione sui casi.

Procedure comunque attuabili: i Centri Assistenza

Tra le numerose azioni promosse dal governo cinese per rendere più efficace la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione della relativa normativa vi è la creazione di centri per l'accettazione di denunce e reclami per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, istituiti secondo quanto previsto dalle linee guida del Piano di azione per la tutela della proprietà intellettuale (2006-2007) promulgato dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato il 26 aprile 2006, in occasione della celebrazione della VI Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.

A partire dal 2006 sono stati aperti numerosi Centri Assistenza nelle municipalità e nella quasi totalità delle province, alle dipendenze dapprima del Ministero del Commercio e poi, dall'aprile 2009, dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, più precisamente degli uffici locali di tale istituzione.

Ogni centro si pone quale **unico referente**, ciò evita al reclamante di perdersi tra le distinte istituzioni cinesi deputate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, eliminando qualsiasi eventuale ostacolo nella comunicazione. Il centro di Pechino è stato tra i primi ad essere attivato, il 28 giugno 2006, ed ha, in seguito, ampliato la sua attività decentralizzandola sul territorio della municipalità attraverso la creazione di quattro centri periferici ed undici stazioni.

Va tenuto in considerazione che l'attività dei vari ministeri, amministrazioni e uffici a diverso titolo coinvolti sul tema, riguarda solo in misura minoritaria la tutela dei diritti di proprietà intellettuale legati a casi di violazione di essi, inoltre ciascuno di tali apparati governativi si occupa unicamente di alcuni aspetti o strumenti per la tutela di tali diritti. Al contrario, i Centri Assistenza trattano solo ed esclusivamente tali istanze e senza alcuna limitazione di competenza.

Il ruolo dei centri non è solo quello di ricevere informazioni e testimonianze, come potrebbe sembrare apparentemente, ma anche quello da un lato di aumentare il **controllo sul mercato**, attraverso il contatto immediato sia con le imprese direttamente interessate sia con il più ampio pubblico dei consumatori ed utenti, e dall'altro di promuovere la comunicazione tra le differenti istituzioni coinvolte,

competenti sui distinti temi legati alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, uniformando ed armonizzando nel rispetto delle leggi le procedure che svolgono fin dalla presentazione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati. Tale procedura ottimizzata ed automatizzata permette anche la più rapida e completa trattazione di denunce e reclami.

Inoltre, attraverso i centri, è possibile presentare denunce e reclami anche **dall'estero per via telefonica e, laddove possibile, per posta, via sito web o email.**

La procedura è sicuramente facilmente accessibile ed attuabile (a parte il superamento delle eventuali difficoltà linguistiche) e la documentazione a corredo dell'istanza deve essere fornita successivamente, durante la trattazione dell'istanza da parte delle amministrazioni competenti, le quali per poter definire il caso dovranno prima acquisirla compiutamente.

Il servizio, completamente gratuito, non solo favorisce l'equità ed aumenta la trasparenza nell'applicazione delle norme, ma incrementa altresì l'efficienza e la qualità della trattazione dei casi proposti, il tutto in tempi evidentemente contenuti. Il personale competente possiede almeno un titolo universitario di primo livello, preferibilmente in giurisprudenza, e una buona conoscenza della normativa di riferimento acquisita attraverso corsi di qualificazione organizzati dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.

I centri ricevono denunce e reclami relativi a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, qualora non siano anonimi, ne danno un **primo riscontro entro sette giorni**. Essi sottopongono ad un esame preliminare le denunce ed i reclami e, se soddisfano i requisiti di ricevibilità, li prendono in carico, li registrano, li classificano e li assegnano alle competenti agenzie locali per l'applicazione delle relative norme.

Tali agenzie sono: l'Ufficio della Proprietà Intellettuale competente per i brevetti, l'Amministrazione dell'Industria e del Commercio competente per i marchi ed i segreti industriali, l'Ufficio Amministrativo Generale per la Gestione Cittadina e l'Ufficio Amministrativo per il Rispetto del Mercato Culturale competenti per i diritti d'autore,

l'Ufficio per la Qualità e la Supervisione Tecnologica competente per le indicazioni geografiche, l'Ufficio per l'Agricoltura e l'Ufficio per il Paesaggio e la Foresta competenti per le novità vegetali, l'Ufficio della Sicurezza Pubblica competente per gli aspetti penali, l'Ufficio Doganale competente per l'applicazione delle misure ai confini.

Tutti questi uffici dispongono di specifici dipartimenti che collaborano con il centro territoriale e sono responsabili della trattazione dei casi ricevuti alla stregua di quelli che ricevono direttamente dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, dall'Amministrazione Comunale e dalla Sezione per l'Ispezione Economica dell'Ufficio della Sicurezza Pubblica. Inoltre, tali uffici sono responsabili dell'attività dei centri, indirizzata e vigilata dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale.

Se intervengono problemi o necessità, il centro prosegue nella trattazione del caso con costante attenzione. Le locali agenzie coinvolte danno il **secondo riscontro** per comunicare sia al centro sia a chi ha presentato la denuncia o il reclamo l'esito dell'istanza che, ad esempio, può concretizzarsi in una confisca, nell'applicazione di una pena pecuniaria o ancora nell'adozione di altri provvedimenti.

Altro aspetto dell'attività svolta dai centri consiste nel fornire **informazioni di carattere generale** riguardanti tutti i possibili aspetti, legali e procedurali, connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia in Cina sia in altri paesi (anche in Italia) nonché, relativamente alle istanze presentate, informazioni circa lo stato della procedura intrapresa, comunicando anche eventuali problematiche intervenute ed evitando in tal modo pericolose incomprensioni e dannose perdite di tempo.

I centri, in funzione del loro ruolo e della loro preziosa attività "sul campo", sono anche chiamati a redigere studi analitici sugli aspetti più rilevanti e di maggiore interesse ed a sottoporre rapporti e statistiche agli uffici locali della proprietà intellettuale dai quali dipendono. Questi ultimi riferiranno da un lato all'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale e dall'altro alle amministrazioni governative interessate al fine di permettere loro di adeguare opportunamente, se necessario, il quadro normativo tecnico-giuridico di riferimento.

Essi organizzano anche seminari e corsi di formazione per il personale dedicato a diverso titolo al servizio, nonché iniziative ed eventi rivolti al grande pubblico al fine di favorirne una più ampia coscienza e conoscenza riguardo ai temi di proprietà intellettuale.

La gestione informatica dei casi evita anche la possibile duplicazione dei procedimenti di denuncia e reclamo, ottimizzandone la procedura e migliorando l'utilizzo delle risorse ad essa dedicate. Infatti, nel momento in cui il centro riceve le istanze non solo ne conferma l'informazione acquisita, ma altresì la raffronta automaticamente con le denunce e/o i reclami già registrati e relativi a precedenti casi.

Quindi, qualora il centro dovesse riscontrare che il caso è già stato trattato e trasmesso alle agenzie competenti, l'istanza in questione non viene accettata. Inoltre, i centri non accettano denunce e reclami per violazioni di diritti di proprietà intellettuale già all'esame dei competenti dipartimenti, a seguito del precedente avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario.

Intrapresa la procedura presso il centro, per rappresentare una violazione, **non potrà, contemporaneamente, essere avviata dall'istante un'azione amministrativa o giudiziaria.** Inoltre, il prosieguo del procedimento presso l'organismo competente avverrà unicamente attraverso detto centro, il che potrebbe risultare in alcuni casi svantaggioso.

Per proteggere compiutamente i diritti e gli interessi legittimi di coloro che hanno presentato le denunce ed i reclami, e per utilizzare al meglio tale sistema, prima di presentare tali istanze al centro territoriale competente si deve tener presente che esse **possono essere presentate se ci si trova di fronte a violazioni di:**

- marchi
- diritti d'autore
- brevetti
- segreti industriali
- nuove varietà vegetali
- loghi particolari (segni distintivi)



- topografie di circuiti integrati
- altri diritti di proprietà intellettuale

Il centro accetterà le denunce ed i reclami **a condizione che:**

- il soggetto destinatario della denuncia o del reclamo sia chiaramente indicato
- siano esposti i fatti concreti che costituiscano le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e che tali fatti ricadano nel territorio di competenza del centro e siano esposti.

È invece facoltativo per chi presenta la denuncia o il reclamo fornire i propri dati personali, ovviamente necessari se si desidera ricevere riscontro.

I Centri Assistenza dividono i casi ricevuti in due categorie: le denunce ed i reclami, anche se è opportuno far presente che se compilato informaticamente il modulo è unico.

Se diritti legittimi di proprietà intellettuale sono violati, si opera in modo diverso a seconda che agisca il medesimo titolare degli stessi oppure persone fisiche o giuridiche terze:

- nel primo caso è necessario che il titolare di tali diritti compili la **Scheda Reclamo**, optando per “Voglio presentare un reclamo”, inserendo sia i propri dati personali come reclamante (nome, indirizzo, numero di telefono ed altri elementi di contatto) sia i dati personali del violatore (nome completo, indirizzo e numero di telefono).

- nel secondo caso si compila invece la **Scheda Denuncia**, optando per “Voglio presentare una denuncia”. Se il denunciante fornisce il proprio nominativo, ed il contenuto della denuncia è chiaro, riceverà tempestivo riscontro dopo che la denuncia è stata trattata a norma di legge dai dipartimenti competenti. Se la denuncia è anonima o se il denunciante fornisce un mero racconto, il centro è solo responsabile di trasmettere la denuncia ai dipartimenti competenti per il rispetto delle leggi, e non sarà dato alcun riscontro.



Per facilitare il trattamento tempestivo dei casi da parte dei dipartimenti preposti, l'effettuazione delle indagini, l'ottenimento tempestivo delle prove, per conoscere ed identificare fatti e prove delle violazioni dei diritti e delle leggi da parte del sospetto violatore e infine per contattare la persona che ha presentato la denuncia, è consigliabile che nella "Scheda Denuncia" siano forniti le informazioni e i dati personali del denunciante (i.e. nome, indirizzo, numero di telefono o altri elementi di contatto) nonché le relative dettagliate argomentazioni.

Le istanze di denuncia e reclamo devono essere presentate con termini cortesi, non devono essere utilizzate parole aggressive, oltraggiose od offensive. Il contenuto delle denunce e dei reclami deve essere oggettivo e veritiero, non devono essere inventati fatti o avanzate accuse false ed ingiuste contro terzi. Non devono essere presentate le stesse denunce ed i medesimi reclami a più centri. Chi inventa fatti o avanza accuse false contro terzi, attraverso denunce o reclami, e disturba il normale lavoro dei dipartimenti competenti ne sarà responsabile ai sensi di legge.

Le schede di denuncia o reclamo devono essere compilate minuziosamente. Tutti i campi contrassegnati da asterisco (*) devono essere compilati, altrimenti non sarà possibile dare seguito alla relativa procedura. Chi presenta la denuncia od il reclamo deve fornire alcuni documenti di prova che dovrà far pervenire alle amministrazioni locali competenti.

Si può **conoscere lo stato di avanzamento della procedura** di denunce e reclami attraverso il centro interessato, fornendo il numero di protocollo della scheda di denuncia o reclamo. Bisogna prestare attenzione a che l'indirizzo di posta elettronica del denunciante o reclamante sia scritto correttamente, in quanto il centro invia a tale indirizzo il numero di protocollo della scheda.

È sempre possibile presentare denunce e reclami **di persona o tramite telefono** al numero 12330 del centro territoriale competente¹⁰ del luogo ove è avvenuta la violazione riscontrata. Il servizio telefonico è disponibile in lingua inglese nella municipalità di Beijing ed è fornito per otto ore al giorno tramite operatore.

¹⁰ Per l'elenco dei Centri Assistenza si veda p.52 del volume Appendici, parte integrante della presente Guida



La presentazione di denunce e reclami è attuabile **informaticamente** laddove il centro sia dotato di apposita pagina *web*. Si fa notare che ad ora i centri di Pechino, Chongqing e Guangzhou ricevono le istanze “*via web*” anche in lingua inglese.

Inoltre, si possono presentare denunce e reclami **attraverso il servizio postale** oppure **attraverso posta elettronica** inviando l’istanza al centro territoriale competente. Se il relativo centro lo consente, è possibile presentare l’istanza in lingua inglese. In questo caso il centro provvederà alla sua traduzione ed il conseguente riscontro sarà comunque in lingua cinese. Si noti che la quasi totalità dei centri dispone di apposito indirizzo di posta elettronica.

Conclusioni

Quanto descritto, adeguatamente integrato dai documenti allegati, sta a dimostrare una più effettiva ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, intesa come migliore qualità del servizio e maggiore certezza delle procedure a tutti i livelli. Gli ambienti interessati, ossia le istituzioni, il tessuto imprenditoriale e gli studi di consulenza, possono ormai confidare su un livello via via più ampio di conoscenza e coscienza sia nell'utilizzo degli strumenti di proprietà intellettuale sia nel rispetto dei relativi diritti.

Si è avuto modo di rilevare da un lato come sia ben strutturata ed efficiente la rete dei Centri Assistenza e dall'altro come la normativa per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi assuma tratti moderni e risulti sotto certi aspetti addirittura innovativa. Essa, in vigore a livello nazionale, è stata ripresa ed arricchita da disposizioni a carattere locale, di cui gli enti organizzatori di tali eventi e gli espositori stanno progressivamente usufruendo.

A questo proposito, si può notare che per quanto la presenza dell'Ufficio Reclamo presso gli eventi espositivi non sia prevista dalla legge come obbligatoria, ciò nonostante i dati statistici raccolti da questo IPR Desk evidenziano che tale ufficio è presente in circa un quarto degli eventi della durata di almeno tre giorni.

Tutelare la proprietà intellettuale in Cina non è certamente facile ma non più complesso che altrove e ne vale sicuramente la pena. Procedure e tempistiche possono, talvolta, apparire lunghe e complesse, ma conviene fare della pazienza e della perseveranza le armi migliori.

La fiducia degli operatori cinesi verso il sistema giurisdizionale di tutela della proprietà intellettuale cresce visibilmente ed i numeri, in costante sensibile aumento, di denunce e reclami presentati lo dimostrano senza alcun dubbio. Di essi la quasi totalità vede coinvolte imprese cinesi, per lo più da ambo le parti, a dimostrazione che il problema è attualmente rappresentato solo in minima parte da aziende straniere.

Pertanto, del tutto ingiustificato appare l'atteggiamento rinunciatario, se non addirittura abdicativo, di chi giustamente considera che in una economia globalizzata non si possa disconoscere una realtà così dinamica e con una prospettiva di sviluppo



tanto interessante quale quella rappresentata dal mercato cinese. È, quindi, imperativo il richiamo ad una maggiore consapevolezza delle potenzialità del sistema cinese e della sua reale modernità, anche nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, al contrario di tanti ormai logori e fuorvianti luoghi comuni.

Creare un mercato della fiducia è l'obiettivo primario dell'economia mondiale basata sempre più sulla libera circolazione dei beni immateriali che solo un uso opportuno degli strumenti di proprietà intellettuale può garantire. La tutela della proprietà intellettuale, il cui ruolo strategico nel favorire ed accompagnare qualsiasi relazione economica è ormai consolidato, rappresenta, infatti, l'elemento essenziale per facilitare e rendere più sicuri gli investimenti e le transazioni economiche tra privati in qualsiasi settore. Il suo impatto trasversale sulla competitività e la promozione delle imprese italiane in Cina risulta certamente determinante.

L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, da oltre un decennio, impone ad istituzioni e cittadini il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. È ciò che sta sempre più frequentemente accadendo, forse non ancora quanto si vorrebbe ma certamente molto più di quanto si ritenga comunemente.

È parte integrante di questa Guida il volume "Appendici", contenente i seguenti documenti:

- Dieci quesiti su come proteggere la proprietà intellettuale ad eventi espositivi
- Linee guida per la presentazione di reclami
- Dati richiesti da indicare nel reclamo per violazioni di diritti in eventi espositivi e relativo modulo (fac simile)
- Accordo di confidenzialità (Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings)
- Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi
- Misure della Municipalità di Pechino per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi
- Misure di Guangzhou per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi
- Procedura per la presentazione dei reclami nella Municipalità di Pechino
- Elenco Centri Assistenza